

Se gli riesce bene. Ma se non gli riesce, non stia tanto a deplo-
rare, l'interprete, l'iconoclastia, più o meno voluta e cosciente, del le-
gislatore. Assolva la sua funzione propria, che è quella di riformare an-
che *funditus* il quadro concettuale dell'ordinamento e di portare in avan-
ti, con misurata interpretazione progressiva, le novità che si desumono
dalla *mens legis*. (O no?).

6. IMPRENDITORIALITÀ E DIRITTO NELL'ESPERIENZA STORICA.

1. Di solito, in una «relazione di sintesi» gli elogi per gli
ideatori e gli organizzatori del convegno, non meno che gli apprezza-
menti per le relazioni e le discussioni, costituiscono una sorta di rito.
Ma nel caso di questo congresso, non è il rito a dettarmi l'esordio
degli elogi e degli apprezzamenti: è un sentito bisogno di sincerità. La
mia sincerità è tanto sincera, che mi affretto, sempre per sentito bi-
sogno, ad esprimere altresì, sia pure in linea del tutto subordinata, un
sottile sentimento di delusione: la delusione per non aver constatato tra
i partecipanti, che rappresentano campi così diversi di studio del diritto,
uno sforzo maggiore per venirsi reciprocamente incontro, sia nel lin-
guaggio delle varie comunicazioni, sia in molti successivi scontri dia-
lettici, i quali non sempre hanno dato luogo a conclusioni appaganti.

D'altra parte, il tema del convegno era tanto bello quanto difficile.
L'«imprenditorialità»: cos'è questa imprenditorialità? Ed è stata essa
sempre allo stesso modo intesa, prima ancora di essere giuridicamente
regolata, nei diversi ambienti socio-economici, da quello romano antico
a quello contemporaneo, in cui essa si è realizzata? E le idee di fondo
da cui inevitabilmente ci si muove nell'affrontare il problema storico-
giuridico dell'imprenditorialità quanto peso hanno nelle varie im-
posizioni?

Vi sono stati momenti, nelle nostre animate riunioni, in cui io,
che ai fini di quella relazione di sintesi ho pure ascoltato attentamente
tutto, e tutto ho cercato (forse con sforzo inane) in qualche modo di
capire, mi sono detto con sincerità che, al mio posto e per la funzione
che mi era stata commessa, ci sarebbe voluto ben altro che un isolato
giusromanista, per di più del mio piccolissimo calibro. Ci sarebbe vo-
luto, per operare la sintesi, un minuscolo, ma ragguardevole «trust»

* In *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica*. Erice 22-25 novembre
1988 (Palermo 1992) 307 ss.: Relazione di sintesi.

di cervelli, del quale facessero parte, quanto meno, Pietro Bonfante (giusromanista eminente e autore, come pochi ricordano, di una densa storia del commercio sino ai nostri giorni), Ernesto Rabel (comparatista insigne sul piano sincronico e su quello diacronico), Carlo Marx (del cui gigantesco pensiero è inutile che l'uomo moderno, se vuole raggiungere una certa statura minima, tenti di liberarsi) e infine, almeno per alcuni riguardi (è superfluo che dica perché), Giorgio Bernardo Shaw. Siccome il trust dei cervelli ora accennato non era, per molteplici ragioni, a disposizione degli organizzatori, io il mio dovere tenterò di compierlo, ma lasciate che vi confessi, in procinto di farlo, che mi sento, il tapino che sono, all'incirca nelle condizioni dell'« uomo di Neurath », di cui ha parlato a un certo punto l'amico Barcellona: solo, in un mare di tempesta e in una notte fonda, non so di preciso donde vengo, non so esattamente dove voglio andare e sto aggrappato disperatamente a un legno che, minuto dopo minuto, va a fondo.

Il viennese Otto Neurath, è chiaro, con questa nota idea del « marinaio in mare aperto », non era un ottimista. Da buon napoletano, temo forse che fosse qualcosa di peggio. Ecco il motivo per cui, mentre la sua zattera sprofonda, io mi affretto, riunendo tutte le mie forze, ad abbandonarla, sia pure per citare un altro personaggio, il quale certo non è passato alla storia del pensiero per un essere scherzevole e giocondo, voglio dire l'Ecclesiaste. Ebbene, sapete che impressione intima ho avuto dopo aver ascoltato tutto ciò che vi siete detti? L'impressione è stata, in radice, quella del *nihil sub sole novum*, del niente di nuovo sotto il sole. Parole queste, che prendo a prestito appunto dall'Ecclesiaste, ma fermandomi lì. Senza enfaticizzare, come fa l'Ecclesiaste, allorché dice: *vanitas vanitatum et omnia vanitas*.

Sarà anche vero, anzi è vero senz'altro, che a questo mondo tutto è vanità. Ma, già che a questo mondo ci siamo, dobbiamo pure fare qualcosa, non fosse altro per ingannare il tempo. Ora, sin da quando gli uomini sono usciti dallo stato primordiale delle caverne e dell'orda, sin da quando essi si sono organizzati in comunità sociali di un certo spessore, è stata spontanea negli stessi (non voglio dire che sia stata addirittura necessaria) l'adozione di comportamenti non limitati ai bisogni loro, delle loro famiglie « nucleari » e degli eventuali raggruppamenti più ampi a base parentale. Vi è stato bisogno in essi di comportamenti estesi alla produzione di beni o servizi da offrire agli altri consociati (se non addirittura ai membri di altre comunità esterne) in cambio di altri e diversi beni o servizi prodotti da questi ultimi o comunque da questi ultimi prestati. Certo, tra la General Motors di oggi

e le corporazioni artigiane dei tempi di Numa Pompilio esiste un divario enorme, ma si tratta di un divario relativo alle dimensioni, all'organizzazione, all'articolazione interna, non di una diversità essenziale e di fondo.

È ben vero, insomma che *panta rei*, che ogni giorno che passa tutto si rinnova e che questo metabolismo incessante della società smentisce in astratto l'Ecclesiaste. Tuttavia è pure innegabile che le cose hanno, per così dire, un nocciolo duro, guardando al quale l'Ecclesiaste, diciamo la verità, ha completamente ragione. Il che sta a significare, in relazione al tema del nostro convegno, che, sino a prova contraria, di impresa e di imprenditorialità può cominciare a parlarsi sin dai tempi più antichi, e cioè quanto meno a partire da quei tempi romani, inseriti a loro volta nelle vicende dell'ellenismo, di cui in questa sede hanno dato notizie degne di molta meditazione le relazioni di Gallo, Bona e Di Porto.

2. Prima però permettetemi di esporre con franchezza le mie piccole rimostranze di ascoltatore: le rimostranze (di cui già ho fatto cenno) relative ai linguaggi diversi in cui talvolta (non sempre) avete parlato in queste giornate del convegno.

Non sostengo, ovviamente, che non ci si sia espressi da tutti in italiano e che il poco latino che ogni tanto è stato pronunciato non sia stato, ad ogni buon conto, tradotto puntualmente nella lingua attualmente corrente. Osservo solo questo: che forse non si è da tutti adeguatamente curata l'intesa su certi concetti basali, su certi « Begriffe » di collegamento tra le varie esperienze storico-giuridiche.

So bene anche io che l'uso di un linguaggio che non è strettamente proprio ad una certa esperienza pone questa a rischio di essere più o meno profondamente denaturata nella esposizione. Ma come si fa altrimenti ad intendersi tra gli studiosi dei diversi rami e delle diverse storie? Già il ricorso alla lingua italiana da parte di tutti ha implicato inevitabilmente molte deformazioni, sia pur fortunatamente non gravi, delle materie esposte: e tuttavia siamo tutti d'accordo, credo, che lo svantaggio era compensato largamente dal vantaggio di riuscire a capirci tra noi. Ebbene, forse non sarebbe stato male (anzi, a mio avviso, sarebbe stato decisamente bene), se si fosse andati più in là, malgrado i rischi dell'operazione, evitando talune incomprensioni che non sono state tutte e con successo superate, particolarmente tra studiosi del diritto romano e studiosi dei diritti moderni.

Vi sono stati, sotto questo profilo, taluni momenti di scontro (ad armi cortesi, sia pure), dei quali confesso di non aver molto apprezzato

(forse, però, per la mia deficienza intellettuale) l'utilità. Mi riferisco, sopra tutto, alle vivaci discussioni (di cui ometto di citare i protagonisti) sulla pretesa differenza tra il procedere nella ricerca sulla base di concetti prefabbricati e il procedervi attenendosi al rilievo immediato della realtà delle cose: quasi che la « realtà », per dirla alla Pirandello, non fosse ciò che ci pare essere (e forse non è) alla luce delle nostre « ipotesi di lavoro », cioè alla luce di concetti aprioristici che ci orientano nelle indagini del giuridico fin quando non ci accorgiamo, come spesso succede, che sono inadeguati o addirittura erronei e devono essere quindi abbandonati. Che dire, ancora, in ordine alle controversie relative alle differenze abissali che intercorrerebbero, nella disputa accesa in proposito tra un paio di congressisti, tra « origini » e « precedenti »: due modi di esprimersi, in verità, sostanzialmente corrispondenti, che davvero non meritavano, salvognuno, tanto impegno dialettico? Non parliamo poi della « Grundnorm » kelseniana, di cui uno di voi ha vigorosamente sostenuto alla maniera del don Ferrante di manzoniana memoria che non è né sostanza né accidente, e che dunque non esiste: il che d'altronde è perfettamente vero, dal momento che è lo stesso grandissimo Kelsen a definirla una ipotesi che spiega tutto, alla guisa di quella di Atlante che regge sulle sue spalle il mondo o di tante altre supposizioni sulle quali ci basiamo (o nelle quali i migliori tra noi hanno fede) per spiegarci quel mistero della vita, di cui fa parte il mistero del diritto.

La citazione di Apelle, quando al calzolaio che pretendeva di criticare un suo dipinto al di là della confezione delle scarpe disse (naturalmente in greco) « *ne sutor ultra crepidam* », è una citazione usuratissima. Tuttavia non so esprimere altrimenti ciò che penso per certe parentesi di questo convegno che hanno avuto, o preteso di avere, caratteri filosofici. Lasciamo la filosofia ai filosofi: non è cosa per le nostre forze o, comunque, per le nostre materie. Cerchiamo invece di comprenderci meglio tra noi, umili giuristi « terra-terra », sopra tutto quando, riferendoci ad esperienze diverse, tendiamo ad esprimerci in modi differenti tra loro.

E qui, tornando al punto della disomogeneità dei linguaggi, cercherò di avvalorare il mio modo di pensare con un esempio concreto, costituito dalla breve, ma interessante relazione di Piergiovanni sullo sviluppo delle società mutue e cooperative in Liguria negli anni che vanno dal 1840 al 1889. Questa relazione ha messo in evidenza il singolare fenomeno di un gruppo di piccoli armatori, facenti capo alla modesta Camogli e non alla grande Genova, i quali, piuttosto che af-

frontare le grosse spese implicate dai premi da versare alle compagnie assicuratrici, hanno deciso di ripartire tra loro (ovviamente, nei limiti dei non ingenti capitali messi insieme col concorso di ciascuno) i rischi di una navigazione oneraria destinata, tra l'altro, al trasporto dei rifornimenti occorrenti alla guerra di Crimea. Piergiovanni, per verità, non ci ha spiegato i motivi riposti in questa scelta: sfiducia nelle compagnie assicuratrici operanti su piazza? fiducia nella buona fortuna delle operazioni di mare compiute dai propri navigli? grettezza economica degli sparagnini armatori di Camogli? calcolo oculato dei limitati rischi? Egli, in ogni caso, ci ha posti davanti ad una figura giuridica che anche Bona, con riferimento al diritto romano, ha toccato: quella dei *collegia tenuiorum*, messi insieme con tendenza a farne degli embrioni delle moderne « persone giuridiche » sulla base dei contributi di gente non ricca (artigiani, scritturali, attori di piazza e via dicendo) allo scopo di aiutarsi a vicenda per garantirsi un minimo di sostentamento in caso di disoccupazione, di malattia, di altre avversità.

L'istituto dei *collegia* (e così pure quello concorrente delle *sodalitates*), come Bona vi ha detto, è ben poco conosciuto dai giuristi, i quali per di più talvolta si domandano come mai i Romani non abbiano fatto ricorso a questo tipo di struttura per impiantare grosse concentrazioni economiche, alla maniera, oggi così diffusa, delle società per azioni e delle altre così dette società di capitali. Su questo interrogativo, per darvi un tentativo di risposta, mi riprometto di tornare tra breve. Basti per il momento l'occasione che ho colto, per segnalare la mancanza, nel nostro convegno, di una « querelle » storico-giuridica di sommo interesse, con partecipazione fruttuosa di tutti i presenti, la quale avrebbe potuto esservi e invece non vi è stata.

3. Fatte queste precisazioni e messo in chiaro che tra le varie epoche della storia esistono, sí, delle diversità socio-economiche più o meno profonde, ma non esistono vere e proprie invalicabili « cortine di ferro ». Chiarito che queste « cortine di ferro » siamo piuttosto noi, con l'amore verso le nostre personali specializzazioni di studio e con l'indifferenza (che a volte è insofferenza) verso le specializzazioni di studio altrui a figurarcele come esistenti, passo finalmente a segnalare le due grandi linee di tendenza, tra loro in certi modi connesse, che mi sembrano siano emerse da questo congresso.

Per amor di chiarezza, annuncio subito quali esse (lo ripeto, a mio avviso personale) sono: in primo luogo, la tendenza della proprietà privata, e in particolare della proprietà immobiliare, alla sperso-

nalizzazione; in secondo luogo, la tendenza dell'impresa, pur nelle sue forme più complesse e avanzate, alla personalizzazione.

Cominciamo dal primo punto, che è stato per vero il meno trattato in esplicito, anche perché era forse un po' fuori tema.

Io non sono assolutamente tra coloro che ritengono la proprietà privata una sorta di creazione divina, che sarebbe peccato mortale, prima ancora che atto illecito, violare. Per quanto mi riguarda, anche se l'idea è provvisoriamente alquanto fuori moda, io appartengo al gruppo sempre più sparuto di chi è convinto che la proprietà privata debba essere limitata al massimo e che i beni produttivi debbano essere convogliati alla comunità, affinché essa, attraverso i suoi organi (augurabilmente efficienti e onesti), li utilizzi nell'interesse di tutti e li ripartisca secondo i bisogni di ognuno. Ma questa è politica (forse addirittura utopia), non è realtà sociologica e conseguente regolamento giuridico. Sarei un visionario, anzi uno sciocco, se non prendessi atto della propensione egoistica, ma esistenziale, degli uomini, in tutti i gradi della loro civiltà, ad assicurarsi in esclusiva i beni loro necessari (ed eventualmente anche quelli non necessari, ma comunque produttivi di ricchezza), a difenderli dagli attacchi altrui con tutte le loro forze e a proteggerli, per maggior sicurezza, con mezzi giuridici. La proprietà privata è insomma un *quid* di inevitabile (bene o male che sia) ed è comprensibile, anche se può dispiacere a qualcuno, che il diritto (o, più precisamente, chi lo fa) si sia schierato spesso smaccatamente in suo aiuto.

Ad ogni modo, è un fatto, di cui prendere coscienza (con dispiacere o con piacere) è necessario, che sono ormai lontani i tempi in cui la proprietà, e in ispecie quella su immobili, era un indice caratteristico del cittadino di pieno diritto e, avuto riguardo alla sua dimensione, della « cifra » sociale e giuridica attribuita a quest'ultimo. Altrettanto lontani sono i tempi in cui il diritto del proprietario era un diritto senza limiti, il quale, sempre quando si trattasse di immobili, si estendeva *usque ad sidera et usque ad Inferos*. Sia pur parlando da due angolazioni molto diverse, lo hanno efficacemente segnalato, con particolare riguardo al diritto italiano vigente, tanto Barcellona, quanto Perlingieri, per non indugiarmi sui cenni che si desumono da altre relazioni e sui quali per brevità sorvolo.

Negli ordinamenti giuridici moderni, tra cui quello italiano, l'influenza del soggetto sulla proprietà di cui egli è titolare si è insomma (aggiungerei: fortunatamente) di molto attutito. Non solo perché la pluralità delle realtà economiche e la variabilità delle esigenze del mercato

reagiscono sul trattamento vario (e non sempre gradito dal titolare) della proprietà individuale: questo è il succo, se l'ho ben spremuto, di quanto ha detto e ribadito Barcellona. Ma anche perché è la Costituzione italiana stessa, all'articolo 42, ad esigere che la proprietà, specie se immobiliare, sia subordinata anche dall'interpretazione dei giuristi (prima ancora che dalla legislazione ordinaria) alle esigenze della « funzione sociale », piuttosto che a quelle del privato che ne è titolare. E questa è la sostanza, se l'ho ben individuata, delle considerazioni che hanno portato Perlingieri a sostenere che ormai in Italia la proprietà è o tende ad essere una « situazione soggettiva » molto più complessa del modello elementare costituito dal diritto soggettivo radicalmente (vorrei dire, manicheisticamente) contrapposto al dovere giuridico.

Bene. Queste delucidazioni (che mi spiace molto di aver dovuto esporre, sempre per ragioni di tempo e di spazio, in maniera tanto semplificata, e quasi banalizzata) sono delucidazioni molto importanti. Ma diventano, a mio avviso, ancora più importanti, se ci si rende conto che i fenomeni che esse rappresentano « vengono da lontano », vengono da tempi e situazioni obbiettive assai anteriori alla Costituzione italiana del 1948 o alla rivoluzione industriale che l'ha preceduta: vengono addirittura (beninteso, in maniera assai meno perfetta) dai tempi succeduti alla notte del medioevo e, prima ancora, dalla stessa età romana, sia classica e sia postclassica.

Parlando delle compagnie mercantili sorte appunto dopo la notte del medioevo, Santarelli non ha mancato di sottolineare che ad esse non interessava semplicisticamente il dominio degli immobili, della merce e del denaro, ma interessava la disponibilità giuridica a qualunque titolo (per esempio, per commenda o per altro tipo di affidamento) dei mezzi economici occorrenti a compiere l'« affare » e a realizzare in tal modo un profitto. Parlando della *societas* romana, Bona non ha mancato di far cenno (sia pur fugace, per esigenze di tema) alla esistenza, anzi alla frequenza di società costituite con conferimento di mezzi economici da parte di alcuni soci e con l'apporto delle sole loro abilità personali da parte di altri soci. Non parlando per necessità di cose di altri molteplici aspetti della ricchissima esperienza romana (una miniera cui i giuristi del moderno fanno male a ricorrere così poco e talvolta, disprezzando l'aiuto degli esperti, così male), i romanisti presenti non hanno potuto nemmeno sfiorare l'argomento delle origini (o devo dire dei precedenti?) della funzione sociale della proprietà, che sono quanto meno da ritrovare (ovviamente, allo stato brado) nella legislazione del dominato postclassico, quello dei secoli IV-VI d. C., con le sue molte-

plici norme sulle servitù pubbliche, sull'obbligo di coltivazione degli *agri deserti* e, a spassionatamente vedere, sulla stessa « servitù della gleba ».

Ma probabilmente, volendo fermare l'attenzione dei convegnisti anche sulla proprietà in quanto tale, oltre che sulla imprenditorialità in senso stretto, si è messa, come suol dirsi, troppa carne al fuoco, col risultato che non si è riusciti a cuocerla tutta e bene. Parliamo piuttosto, dopo questi cenni sulla storia della proprietà privata, del tema specifico e preminente del convegno: quello dell'imprenditorialità.

4. La tendenza dell'impresa, pur nelle sue forme più complesse e avanzate, alla personalizzazione è stato il risultato di maggiore evidenza e importanza di questo congresso. Hanno contribuito a raggiungerlo non solo coloro che, sopra tutto come Cottino e Santarelli, si sono espressamente pronunciati in proposito, ma anche chi (come Gallo, come Bona, come Di Porto, come lo stesso Padoa Schioppa) ha più o meno tralasciato di mettere a pieno fuoco questo profilo.

Ove si segua, nel tener presente le relazioni dei citati convegnisti, il filo rosso della personalizzazione come caratteristica di fondo dell'impresa di tutte le età della storia, si perviene inevitabilmente, se proprio non ho avuto le traveggole, alla conclusione che la struttura giuridica dell'impresa può anche essere per varie ragioni spersonalizzata (spersonalizzata sino al punto da assumere la veste dell'ente fittiziamente personale che noi oggi chiamiamo persona giuridica), ma che l'impresa non funziona convenientemente (e non è quindi in grado di essere efficiente e redditizia) quando manchi la predisposizione di un suo affidamento operativo a persone fisiche (dal presidente all'amministratore delegato, al direttore generale, a chi altri si voglia) che se ne accollino, con larghi poteri di iniziativa, l'onere di farla funzionare. Per usare una terminologia venuta ormai di uso quotidiano, vi è bisogno del « manager ». Senza « manager » l'impresa è formalmente viva sul piano giuridico, ma vitale non è. Quindi (sempre che non si tratti di uno di quei carrozzoni in cui lo stato riversa, per motivi di vario genere, fiumi di danaro fresco) è destinata a fallire.

La verità di questa tesi è risultata anzi tutto dalla relazione di Gallo, la quale in certo modo è stata confermata e completata da quella di Di Porto. Dopo aver giustamente criticato l'angusta idea che di « diritto commerciale » non si possa ancora parlare in ordine all'età romana (idea basata, a mio avviso, su preconcetti formalistici coniugati con una certa disinformazione storiografica), Gallo ha, ancora più giustamente, ricordato a chi non lo sapesse che il *paterfamilias* romano,

non solo era ampiamente implicato in *negotiationes* di tipo commerciale (sulle quali qui non mi fermo), ma era, si badi bene, in certo modo costretto a svolgere un'attività, sia pur spesso elementare, di tipo imprenditoriale. Vi era costretto dal fatto che la *familia* da lui dipendente (nei suoi beni patrimoniali, nei suoi sottoposti schiavi, negli stessi suoi sottoposti liberi) era un organismo che inevitabilmente andava da lui organizzato e diretto, che inevitabilmente esigeva da lui (per poter dar materia agli scambi con altre *familiae*) la produzione di beni e servizi, che inevitabilmente gli procurava, in caso di insolvenza, quel destino del fallimento (detto alla romana, della *bonorum venditio*), al quale, per bontà del legislatore moderno, sono sottoposti, al giorno d'oggi, in Italia, i soli imprenditori « commerciali ».

Al *paterfamilias* romano, dunque, non si chiedeva soltanto che prendesse le decisioni nell'interesse della comunità da lui dipendente, ma si chiedeva (sotto la spada di Damocle della *bonorum venditio*) che queste decisioni egli le sapesse prendere, o in altri termini che fosse un « manager ». E siccome egli non sempre aveva il tempo o la capacità di affrontare di petto le molteplici attività industriali, artigianali, di più esteso commercio marittimo o terrestre che gli si offrivano, ecco la ragione per cui (come ha lumeggiato particolarmente Di Porto) egli ricorreva a « managers » che gli erano subordinati o comunque strettamente vincolati: *fili*, *servi*, *liberti* (solo eccezionalmente amici devoti). Le attitudini manageriali dell'individuo (di quel proprio e tale individuo) faceva passar sopra, con l'aiuto intelligente del pretore, anche alla sua condizione di sottoposto in senso stretto oppure in senso lato.

Nella sua lunga e dotta relazione sulle *societates publicanorum* dell'età repubblicana, Bona ha confortato ancor più, pur senza mai dirlo esplicitamente, queste considerazioni. Le potenti *societates publicanorum*, che si costituivano in Roma principalmente per prendere in appalto dai *censores* le imposte (i *publica*) addossate alle province, erano una *species* del *genus* delle società « questuarie », costituite cioè per attività imprenditoriali di grande portata che singoli *patres familiarum*, per quanto ricchi, non fossero in grado di finanziare da soli, oppure non ritenessero opportuno affrontare con l'impegno totale delle loro forze economiche. Aprendoci uno spiraglio su una esperienza romana che doveva essere molto più vasta e multiforme, ma che è purtroppo ancora troppo poco da noi conosciuta, Bona, fra i molti altri particolari su cui qui sorvolo, ha messo in evidenza due cose: da un lato, che i censori, pur certamente curando moltissimo gli accertamenti relativi alla potenza economica globale ed alla adeguata organizzazione della *societas*, il con-

tratto lo facevano, per la durata massima del quinquennio assegnato alla loro carica, con un personaggio soltanto, il *manceps*, il quale desse loro piena fiducia di capacità peculiare nel dirigere efficientemente la *societas*; dall'altro lato, che le *societates publicanorum* (e così pure, ritengo io, tutte le *societates quaestuariae* in genere), pur avendo a disposizione la possibilità di riversarsi nella struttura già largamente conosciuta dei *collegia*, delle corporazioni munite di soggettività giuridica, rifuggivano, per quanto ci risulta, da questo estremo e preferivano universalmente l'adozione della così detta associazione in partecipazione o, più sovente, il ricorso a quel tipo di collegamento orizzontale, a breve termine o nei limiti di un ben determinato affare, che oggi si chiama (ingenuamente ritenendosi da alcuni che sia, come la Coca-cola, un modernissimo prodotto americano) la « joint-venture ». Ancora una volta viene in emersione l'importanza condizionante che già in Roma, non meno che nelle piccole e grandi « famiglie » mercantili della Rinascenza, si attribuiva al « manager ».

Nel mondo moderno le cose sembrano cambiate, ma in realtà, come ha molto ben posto in luce Cottino, sono cambiate sino ad un certo punto. È vero che la mole gigantesca di molte intraprese (varie delle quali a carattere plurinazionale) reclama un apporto di capitali tanto ingente, che pochi o pochissimi « ricchi » sono in grado di mettere insieme. È vero che, allo scopo di favorire questa estesissima raccolta, si è fatto ricorso alle società per azioni (o, più in generale, alle società di capitali), distribuendo titoli di credito alla miriade dei piccoli risparmiatori e trasformandoli in azionisti, quotisti, caratisti e via dicendo. Tutto questo è vero, ma è anche vero (come ha osservato Padoa Schioppa) che il singolo azionista, malgrado i diritti formalmente riconosciutigli dalle leggi, vale tanto poco quanto niente e che le società di capitali (su questo ha insistito opportunamente Cottino) in realtà sono dominate dai patti di maggioranza o anche soltanto dai pacchetti di riferimento, cioè da coaguli piuttosto consistenti di capitale che fanno capo a persone ben individuate o a ben individuate alleanze di persone.

Sia ben lontana da me la tentazione di segnalare come preferibili ai sistemi moderni, sollecitati dalla moderna società industriale, quelli romani di organizzazione dell'impresa, la quale di capitali superiori ad un certo limite, sia pure alto, non aveva normalmente bisogno. Tuttavia, non posso fare a meno di ricordarvi che i Romani offrono a noi qualche esempio piuttosto interessante di « continuazione dell'impresa » malgrado la morte del *paterfamilias* titolare (quindi, voglio dire, di non disintegrazione della stessa tra i suoi successori eventualmente incapaci,

irrequieti, o litigiosi). Infatti: da un lato, il principio « *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest* », abolito dalle legislazioni moderne, permetteva al titolare dell'impresa di devolvere testamentariamente l'azienda a chi ritenesse più capace come suo successore, senza che i familiari beneficiati potessero (almeno sino ad un certo punto) sollevare obiezioni; dall'altro lato, gli eredi, quando non fossero degli scriterati, spesso (specie nei tempi più antichi, ma anche, pare, in età più evolute) rimanevano uniti in *consortium* pur dopo la morte del padre ed affidavano la gestione complessiva del patrimonio familiare ad uno di loro, con ciò prefigurando quelle « società finanziarie di famiglia » (pensate, qui da noi in Italia, al ben noto IFI, Istituto finanziario italiano, della famiglia Agnelli) che si incontrano numerose al giorno d'oggi.

Ma l'esperienza di vita che in modo spiccatissimo offrono alla nostra meditazione i Romani è quella del « manager » perspicace e autoritario (spesse volte, nel caso di Roma, uno schiavo), senza cui gli organismi sociali azionari più grandi sono e meno funzionali ed efficienti si dimostrano. Non starò qui a richiamarvi i nomi leggendari di un Rockefeller, di un Morgan, di un Ford. Ancora una volta vi faccio un esempio italiano. Il fondamento di questa esigenza del « manager » lo si è visto recentissimamente nella Fiat italiana, prima e dopo l'avvento dell'amministratore delegato Romiti.

5. Potrei continuare, anzi ne avrei gran voglia. Ma me ne astengo, perché la mia deve e vuol essere solo una relazione limitata alla sintesi di ciò che ho udito in questo convegno e di ciò che ho cercato, non so davvero se con esito sufficiente, di capire.

Spero di non avervi deluso almeno in questo: nella dimostrazione, sia pure per sommi capi, del fatto che il giurista moderno non può essere abbastanza profondo senza l'ausilio della storia (né può, di regola, la storia abbozzarsela egli stesso) e che, dal canto suo, lo storico del diritto non può tenersi ad un sufficiente livello se il diritto moderno (beninteso, senza lasciarsene abbacinare) non lo conosce a sufficienza. È perciò che incontri come il nostro, qui a Erice, sono di estrema utilità e vanno frequentemente ripetuti. Ed è perciò che l'estromissione della storia del diritto dalle moderne facoltà giuridiche costituisce un danno di portata incalcolabile, del quale già si vedono le irreparabili manifestazioni in paesi come la Francia e la Germania, che quell'eliminazione l'hanno, purtroppo, largamente e incautamente operata.

Ho incominciato citando l'Ecclesiaste. Nel lasciarvi, ringraziandovi

per la vostra pazienza, non trovo di meglio che citare ancora lui. « *Quid est quod fuit? Ipsum quod futurum est* ».

7. LE BASI ROMANISTICHE DEL CODICE CIVILE ITALIANO.

Salvatore Di Marzo, nel suo libro su *Le basi romanistiche del Codice civile* (Torino, 1950, p. XX-416) giustamente osserva (p. 3 s.), che « chi voglia... elevarsi ad intendere il fenomeno giuridico non potrà mai fare a meno di una sufficiente conoscenza del diritto romano, considerato nel suo progressivo sviluppo, per cui molti istituti e molte norme persistono nel diritto attuale, mentre altre scomparvero ». Ma poi? Per consentire l'accennata « sufficiente conoscenza », ecco che cosa egli sembra ritenere sufficiente e, in ogni caso, offre al lettore. Alcune pagine di assai succinte *Premesse* (p. 1-24), e poi le « basi romanistiche » esposte in ripartizioni corrispondenti a quelle del codice civile italiano e col sistema del riferimento articolo per articolo. Primo esempio, che chiameremo « positivo » (p. 73): « Art. 339. Anche nel diritto romano la donna, che alla morte del marito si trovava incinta, solea chiedere in certe circostanze un curatore del nascituro (*curator ventris*) e, occorrendo, un curatore dei beni di lui. V. D. 37. 9. 1. 17 *rell.* ». Secondo esempio, diciamo così « negativo » (p. 312): « Art. 1882. Non sembra riuscito lo sforzo di trovare precedenti romani del contratto di assicurazione a premio. Né testi letterari né testi giuridici possono essere citati validamente in appoggio, *rell.* ».

L'illustre a. è stato critico severo, attento e autorevole di numerose generazioni di romanisti, tra cui la mia, e sono certo che non trarrebbe piacere da un plauso di pura cortesia. È meglio, dunque, esprimersi con tutta franchezza, affermando che quest'ultimo libro nulla aggiunge ai suoi insigni meriti e, forse ancor meno che in nulla, cioè negativamente, contribuisce a riaccostare i moderni civilisti al diritto romano. Tutt'al più esso potrà soddisfare la smania di facili, quanto inopportune citazioni, che caratterizza certi avvocati di terz'ordine, allor quando redigono le loro mal sudate comparse. Ma chi del diritto abbia un concetto dignitoso ed elevato, questi non potrà non essere deluso dalla povertà di « basi » che il presente libro gli prospetta, anche nelle sue parti, che ho qualificate « positive »; né potrà, quindi, non indursi a lasciar com-

* In *Iura* 2 (1951) 214 ss.